

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 53 DEL 24.07.2024

Sospensione avvisi bonari

La sospensione dell'invio delle comunicazioni bonarie è stata introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un "avviso bonario".

IL contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento. Oltre alla sospensione dell'invio degli avvisi bonari sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004.

Quindi, il termine di 30 giorni, utile per fruire della definizione dell'avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Sebbene la legge non lo dica espressamente, laddove, ad esempio in quanto sono stati ravvisati casi di urgenza, l'avviso venisse notificato ad agosto, i 30 giorni dovrebbero decorrere dal 5 settembre.

Nessuna sospensione però è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima accordate ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Tra i termini sospesi quindi rientrano quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

Ove gli stessi poteri vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica alcuna sospensione.

REVERSE CHARGE E REQUISITO DELL'INERENZA

Nel regime dell'inversione contabile (*reverse charge*), il versamento dell'IVA operato dal cessionario "in luogo" del cedente costituisce semplicemente l'unico versamento dell'imposta allo Stato. Il diritto di detrazione, che deriva dall'annotazione nel registro degli acquisti, presuppone, invece, che vi siano le condizioni sostanziali per fruirne, tra le quali deve essere annoverata anche l'inerenza dell'operazione rispetto all'attività d'impresa, ossia l'esistenza di una connessione con l'attività d'impresa del soggetto passivo.

All'insussistenza delle suddette condizioni conseguirà la ripresa della somma portata in detrazione, ferma, per contro, l'imposta dovuta. Rispetto ai singoli requisiti, poi, operano i criteri di riparto dell'onere della prova rispettivamente pertinenti, sicché, ove sia in contestazione l'inerenza, incomberà sul contribuente dimostrarne la sussistenza.